

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 (Campo di applicazione del regolamento)

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'Atto Costitutivo e dallo Statuto, dal presente Regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto del Consorzio.

TITOLO I

Attività del Consorzio

Art. 2 (Operazioni)

Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la stipulazione con qualsiasi persona fisica o giuridica, società od ente, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.

Il Consorzio potrà concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei consorziati, nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi sociali. Nessuna operazione che comporti assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal Consorzio se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo, eventualmente stabilito dal regolamento, circa l'adempimento da parte loro delle rispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.

Art. 3 (Attività)

Il Consorzio ha per oggetto il coordinamento di tutte le attività mutualistiche tendenti al consolidamento ed allo sviluppo di più adeguate forme di gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali e delle risorse ambientali, secondo quanto stabilito nell'Art. 2 dello Statuto, e pertanto può esercitare tutte le attività connesse al raggiungimento di tale obiettivo.

Il Consorzio è costituito al fine di assicurare la gestione tecnico-economica dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali ed ambientali, nonché di potersi avvalere di un organo tecnico operativo consortile per l'esecuzione di lavori ed opere, progettazione, direzione lavori, collaudi ed altre attività tecniche, di competenza dei Comuni, delle Comunità Montane e dei privati consorziati.

Art. 4 (Svolgimento dei compiti)

Per lo svolgimento delle attività ordinarie, tecniche, direttive e di segreteria, il Consorzio:

- a) provvede con beni ed attrezzature propri o dei consorziati, previa apposita convenzione;
- b) utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati, di imprese messi a disposizione mediante apposite convenzioni;
- c) si può avvalere di proprie strutture logistiche, organizzative e di personale direttamente assunto;
- d) si può avvalere di professionisti abilitati all'uopo incaricati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge;
- e) si può avvalere di strutture logistiche, organizzative, amministrative e di personale in organico presso i consorziati all'uopo incaricati dal Consiglio di Amministrazione;
- f) amministra i contributi versati dai consorziati nonché gli altri fondi assegnati da enti, da organizzazioni, da privati, da imprese.

TITOLO II

Gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali

Art. 5 (Criteri generali di gestione)

Il Consorzio ha per scopo la gestione tecnico economica e la pianificazione delle risorse silvo-pastorali appartenenti o comunque in possesso dei consorziati, nonché la prestazione, attraverso appositi servizi tecnici a competenza generale, di servizi e lavori a favore dei Comuni, delle Comunità Montane e di altri Enti pubblici o privati consorziati, nei settori individuati nello Statuto e nel presente Regolamento.

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata dei territori agro-silvo-pastorali messi a disposizione dagli aderenti finalizzata alla loro tutela e valorizzazione.

Art. 6 (Programmazione degli interventi)

Per coordinare la realizzazione dei compiti di cui al precedente Art. 5, il Consiglio di Amministrazione predispone il programma annuale di intervento, dopo aver interpellato i consorziati interessati da tali attività.

Art. 7 (Pianificazione delle superfici forestali)

Per tutte le proprietà forestali consorziate deve essere predisposto un apposito piano (piani economici delle proprietà agro-silvo-pastorali).

Art. 8 (Interventi)

Per il conseguimento delle finalità statutarie, il Consorzio può eseguire tutti i seguenti interventi:

- a) gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà dei consorziati finalizzata alla loro valorizzazione, conservazione e difesa;
- b) assistenza tecnica ai consorziati per il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture costituenti il loro patrimonio ambientale, silvo-pastorale e rurale;
- c) redazione ed aggiornamento di piani economici delle proprietà agro-silvo-pastorali appartenenti o comunque in possesso dei consorziati, studi specifici, progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione del territorio gestito e delle risorse ambientali;
- d) coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- e) rimboschimento di terreni nudi o cespugliati, lavori di ricostruzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque degradati, o distrutti da incendio;
- f) miglioramento dei boschi esistenti, ivi compresa la trasformazione dei cedui in alto fusto od in ceduo composto;
- g) sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;
- h) cure colturali negli stadi iniziali di sviluppo del soprassuolo (sfollamenti e diradamenti) e operazioni di varia natura intese alla normalizzazione dei caratteri dei soprassuoli, ivi compresi la conversione e la trasformazione di cedui in alto fusto;
- i) rinsaldamento dei terreni franosi;
- j) conservazione, miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati dei consorziati;
- k) tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere ed i lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- l) realizzazione di opere ed interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- m) miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e delle opere di bonifica montana;
- n) realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie di intervento;
- o) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
- p) favorire l'accrescimento ed il miglioramento professionale ed imprenditoriale dei propri associati, valorizzandone le esperienze e le conoscenze, anche promovendo e realizzando attività di aggiornamento e formazione;
- q) realizzare programmi di formazione ed aggiornamento professionale rivolti ad operatori del settore forestale;

- r) ricerca, sperimentazione, divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- s) provvedere a reperire forme di finanziamento di qualsiasi provenienza per la realizzazione degli interventi previsti dai piani di gestione e a istruire tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento di fondi pubblici a favore e per conto dei consorziati;
- t) compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati;
- u) realizzazione di studi e ricerche finalizzate all'ottimizzazione dei compiti sopradetti;
- v) realizzazione di ogni altra attività ritenuta utile per la valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale e territoriale dei consorziati, ivi inclusa la gestione totale o parziale dei patrimoni in base a specifici contratti di servizio.

Per lo svolgimento di alcune delle sopra indicate attività, il Consorzio può dotarsi di un martello forestale proprio, numerato, affidato al responsabile tecnico ed impiegato dallo stesso e dal rimanente personale abilitato.

Il Consorzio può altresì svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività tecniche:

- i. progettazioni;
- ii. direzione e contabilità lavori;
- iii. rilievi;
- iv. collaudi;
- v. pianificazione urbanistica;
- vi. formazione professionale;
- vii. servizi di protezione civile;
- viii. attività divulgativa;
- ix. pubblicazioni, studi e consulenze.

In base a specifica convenzione le attività nei settori forestale e silvo-pastorale, per la tutela dell'ambiente, del territorio e delle popolazioni, nonché l'attività tecnica sopra indicata, potranno essere svolte a favore di Comuni, Comunità Montane e di altri Enti pubblici o privati.

I rapporti giuridici ed economici per le attività descritte sono definiti dal Consiglio di Amministrazione con propria regolamentazione, nel rispetto di criteri ed indirizzi generali forniti dall'Assemblea.

Art. 9 (Esecuzione degli interventi)

L'esecuzione dei lavori progettati dal Consorzio sarà assegnata tramite affidamento diretto su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, privilegiando ditte, aziende o cooperative consorziate.

Le ditte, aziende o cooperative consorziate affidatarie degli interventi si impegnano a versare una parte del loro compenso nel Fondo Consortile speciale: la quota minima è pari al 5% e potrà essere maggiorata in seguito a contrattazione tra ditta e Consiglio di Amministrazione, in base anche alla tipologia ed entità dei lavori.

Sono fatte salve le gestioni in autonomia, da parte dei comuni consorziati, degli usi civici e focatico ed i regolamenti di fasce in uso.

Art. 10 (Gestione del patrimonio forestale)

Il Consorzio può gestire i beni agro-silvo-pastorali di proprietà di Enti pubblici o di privati consorziati, in seguito alla stipulazione di una apposita convenzione tecnico-finanziaria.

TITOLO III

Soci

Art. 11 (Modalità di ammissione dei soci)

Possono far parte del Consorzio i proprietari pubblici e privati di terreni agro-silvo-pastorali, imprese, consorzi e cooperative operanti nel settore agro-silvo-pastorale ed in particolare nelle attività di utilizzazione e di prima trasformazione, operatori della filiera foresta-legno-energia ed altri Enti comunque costituiti aventi finalità nello sviluppo del patrimonio agro-silvo-pastorale.

Il soggetto che intende far parte del Consorzio dovrà inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento vigente, utilizzando i modelli di domanda allegati al presente

Regolamento. In caso di proprietà privata la domanda di ammissione sarà valutata dal Direttore del Consorzio.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'esatta denominazione dell'impresa, dell'ente, della persona o dell'associazione, la sua sede legale, le generalità del legale rappresentante.

Essa dovrà contenere, altresì, la dichiarazione a firma autografa del legale rappresentante attestante la conoscenza delle norme statutarie, nonché di quelle del regolamento in atto e l'accettazione di ogni clausola in esse contenuta.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- A) per la proprietà agro-silvo-pastorale:
 - a) in caso di proprietà pubblica:
 - i) delibera del Consiglio Comunale o dell'Ente
 - ii) certificato catastale delle particelle fondiari costituenti la proprietà agro-silvo-pastorale amministrabile dal Consorzio
 - b) in caso di proprietà individuale:
 - i) certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del Consorzio
 - c) in caso di proprietà privata associata:
 - i) estratto autentico dello statuto sociale in vigore
 - ii) delibera dell'assemblea dei soci che ha approvato l'adesione al Consorzio
 - iii) certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del Consorzio
- B) per le imprese:
 - a) in caso di società:
 - i) certificato di iscrizione alla CCIAA
 - ii) estratto autenticato dello statuto sociale in vigore
 - iii) delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione al Consorzio
 - b) in caso di ditta individuale:
 - i) certificato di iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato
 - ii) certificato del casellario giudiziario del tribunale per carichi pendenti
- C) per gli Enti pubblici:
 - i) delibera del Consiglio dell'Ente
- D) per le persone fisiche interessate a seguire gli scopi del Consorzio:
 - i) domanda di adesione da cui emerge l'interesse per le attività del Consorzio.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione.

Il Consiglio di Amministrazione, previo esame della regolarità della istanza e dei documenti a corredo, con proprio parere espresso in forma scritta, dovrà sottoporre la richiesta di ammissione all'Assemblea dei soci alla quale è demandata ogni decisione al riguardo. L'ammissione di un nuovo consorziato è deliberata dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei voti.

La decisione assembleare di ammissione al Consorzio di un nuovo socio dovrà essere comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla decisione a mezzo lettera raccomandata con avviso di decorrenza del titolo di socio e gli adempimenti dovuti.

Parimenti dovrà essere comunicata la decisione motivata di non accoglimento. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

I soci che entrano a far parte del Consorzio sono tenuti a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

Art. 12 (Recesso o esclusione)

La consorziata cessa di appartenere al Consorzio:

1. Per recesso, in tal caso il consorziato che intenda recedere dovrà inviare apposita comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima dello scadere del primo decennio o dei quinquenni successivi, comunque non prima del completamento degli interventi realizzati sui suoi terreni in esecuzione del piano di investimenti approvato dall'Assemblea, secondo quanto previsto all'Art. 6 dello Statuto. Il mancato invio della comunicazione entro il predetto termine, è di diritto considerato come implicito consenso all'adesione al Consorzio.
2. Per esclusione, dovuta a cessazione od a messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali, amministrazione controllata, nonché ad inadempimento degli obblighi sanciti dallo Statuto e dal presente Regolamento interno. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei

soci a maggioranza assoluta dei suoi componenti. E' fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno.

Al recesso o alla esclusione consegue la rifusione delle spese conseguenti ad impegni già deliberati e l'accrescimento della quota di partecipazione della receduta proporzionalmente alle quote delle altre consorziate rimaste, mentre i miglioramenti avuti restano al proprietario del fondo, con le modalità stabilite dal regolamento interno.

I consorziati receduti, esclusi ed i nuovi titolari delle imprese o proprietà trasferite per causa di morte o per atto tra vivi che non siano ammessi al Consorzio sono responsabili verso lo stesso e verso terzi nei modi indicati nell'Art. 2615 c.c. per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data.

Art. 13 (Sanzioni)

In caso di infrazione alle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno o dalle delibere degli organi del Consorzio, il Presidente invita il socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire le eventuali sanzioni.

Qualora l'inadempienza del socio non assuma gravità tale da meritare l'esclusione secondo quanto previsto dall'Art. 6 dello Statuto, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) per morosità nel versamento delle quote di ogni tipo, nel pagamento e nel rimborso delle spese, nel risarcimento del danno o nel soddisfacimento di qualsiasi altra obbligazione pecuniaria nei confronti del Consorzio o di un altro socio sono dovuti gli interessi per tutto il periodo del ritardo computati ad un saggio pari a quello legale. Se la morosità si protrae per oltre quattro mesi, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione del socio moroso;
- b) per inadempienza degli obblighi assunti dal Consorzio per conto dei consorziati nei confronti di terzi in relazione a lavori od altre prestazioni, in appalto, in concessione o tramite convenzione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, oltre all'addebito al socio inadempiente delle maggiori spese e del danno subito, l'Assemblea può escludere il socio dalla partecipazione all'organizzazione comune fintantoché non sarà in grado di dimostrare di aver raggiunto la capacità tecnica ed operativa che risponda alle esigenze cui il Consorzio deve soddisfare ed al prestigio indiscusso di cui deve godere.

E' fatto salvo il ricorso a quanto stabilito all'Art. 13 dello Statuto.

TITOLO IV

Funzionamento degli organi consortili

Art. 14 (Funzionamento dell'Assemblea)

L'Assemblea del Consorzio è composta da tutti i rappresentanti delle consorziate aderenti non inadempienti agli obblighi statutari.

Ogni consorziato nomina un proprio rappresentante in seno al Consorzio. La nomina e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea devono avvenire per iscritto. Nel caso in cui il nominato non rappresenti più il consorziato, si dovrà provvedere alla nuova nomina del rappresentante. Gli eletti durano in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti, anche in caso di decadenza dell'organo che li ha eletti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per ogni altro argomento eventualmente all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria si riunisce ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia stata fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione inviata per lettera raccomandata a ciascuna consorziata almeno dieci giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito cinque giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e la data anche della eventuale seconda convocazione, nonché il luogo.

Le riunioni in prima convocazione sono valide se presenti almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno a due ore da questa, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un solo voto in rappresentanza del proprio Ente.
Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto. Ciascun socio può rappresentare due soci, oltre a se stesso.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.
Le delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della durata del Consorzio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.

Art. 15 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

L'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice-presidente e da un numero di membri determinato dalla Assemblea.
I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui il nominato non rappresenti più il consorziato, si dovrà provvedere alla nuova nomina del rappresentante. I rappresentanti decaduti rimarranno in carica fino alla nomina di quelli nuovi, anche in caso di decadenza dell'organo che li ha eletti.
Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, può comportare la decadenza di un suo componente. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può soltanto essere revocato dall'Assemblea con l'approvazione di un'apposita mozione di sfiducia che riporti la proposta di nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione con indicato Ordine del Giorno, data ora e luogo della riunione e inviata per lettera raccomandata o via fax almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.
Il Consiglio dovrà essere convocato senza indugio se ne faccia richiesta i 3/5 dei suoi componenti.
Ogni consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il medesimo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni aventi oggetto l'assegnazione di lavori è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi consortili nell'ambito del presente statuto e del regolamento interno.
Il Consiglio può delegare al Presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri, stabilendone limiti, modalità e compensi.
Il Consiglio può inoltre nominare una persona fisica o giuridica idonea, incaricata della direzione tecnica del Consorzio. In caso di nomina di persona giuridica dovrà comunque essere indicato un professionista abilitato che assumerà la responsabilità tecnica.
Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal direttore tecnico o da altro incaricato.

Art. 16 (Il Presidente del Consorzio)

La firma e la legale rappresentanza del Consorzio spettano al Presidente ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-presidente o a un consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione in mancanza del Vice-presidente.
Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.
Nei casi d'indifferibilità ed urgenza, adotta ogni determinazione atta a garantire il corretto funzionamento del Consorzio, determinazioni che dovranno essere sottoposte a ratifica nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Nel caso in cui il Presidente non rappresenti più il consorziato che lo ha nominato proprio rappresentante in seno al Consorzio, si dovrà provvedere alla nuova nomina. Il Presidente decaduto rimarrà in carica fino alla nomina di quello nuovo.

Art. 17 (Indennità, compensi e rimborsi agli amministratori)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete la corresponsione del gettone di presenza per ogni seduta regolarmente convocata.

Per le missioni compiute in connessione con le funzioni di carica (compresa la partecipazione alle sedute), ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate. I predetti compensi sono a carico del bilancio del Consorzio. Le indennità, i rimborsi ed i gettoni di presenza spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione saranno determinati con apposita deliberazione da parte dell'Assemblea.

TITOLO V

Personale

Art. 18 (Il direttore tecnico del Consorzio)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare una persona fisica o giuridica idonea, incaricata della direzione tecnica del Consorzio. In caso di nomina di persona giuridica dovrà comunque essere indicato un professionista abilitato che assumerà la responsabilità tecnica.

Il direttore tecnico ha il compito di pianificare, progettare e dirigere le attività necessarie per il conseguimento delle finalità statutarie individuate all'Art. 8 del presente Regolamento.

Il direttore tecnico ha facoltà, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, di avvalersi della collaborazione e di stipulare accordi con professionisti abilitati all'uso e di personale in organico presso i consorziati, in riferimento all'Art. 4 del presente Regolamento.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del direttore sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli enti locali o da altra normativa o accordo contrattuale ritenuti applicabili dal Consiglio di Amministrazione in funzione dei requisiti richiesti.

Art. 19 (Direttore - attribuzioni)

Il direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati ad altri organi del Consorzio.

In particolare il Direttore:

- a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
- b) dirige il personale del Consorzio organizzandone l'attività;
- c) propone la struttura organizzativa consortile che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) presiede le commissioni per l'assunzione del personale e stipula i contratti di lavoro;
- e) adotta i provvedimenti necessari per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi consortili ed il loro organico di sviluppo;
- f) provvede alla stesura della proposta dei progetti di attività, di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione del Consorzio, nonché alla loro realizzazione in base alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- g) cura la redazione dei piani economici delle proprietà agro-silvo-pastorali;
- h) inoltra al Consiglio di Amministrazione le proposte del bilancio pluriennale, del bilancio economico annuale di previsione, del piano di assestamento e del piano programma dei lavori, e fornisce i pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione e quelli previsti per legge;
- i) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente con i poteri del Consiglio di Amministrazione;
- j) nei limiti e con le modalità stabilite, sottoscrive i contratti relativi agli acquisti, conferimenti di incarichi professionali, cessioni o affittanze di beni e di servizi, curandone la regolarità sotto l'aspetto formale e fiscale;
- k) liquida le spese già impegnate nel bilancio o dal Consiglio di Amministrazione;
- l) firma gli ordini di pagamento e di accreditamento;
- m) cura l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni in materia forestale;
- n) firma la corrispondenza del Consorzio e gli atti che non siano riservati al Presidente;
- o) riferisce periodicamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione sull'andamento di gestione;
- p) esercita ogni altra attribuzione a lui demandata dagli Organi istituzionali.

Art. 20 (Personale del Consorzio)

Il Consorzio può assumere il personale necessario allo svolgimento del servizio. L'Assemblea annualmente approva la pianta organica del Consorzio e decide in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato.

Potranno, in caso di necessità, in particolare essere assunti un Vice Direttore, Tecnici ed esperti vari, secondo le previsioni della dotazione organica dell'Ente. Il Vice Direttore, in caso di assenza o impedimento o vacanza del posto di Direttore, sostituirà ad ogni effetto il Direttore, nel rispetto dei principi previsti nei contratti di lavoro.

Potranno essere previste assunzioni anche a tempo determinato di responsabili di servizio, qualifiche dirigenziali od alta specializzazione, ovvero essere affidate collaborazioni esterne.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in relazione alle assunzioni a tempo determinato ed alle collaborazioni esterne.

Lo stato giuridico del personale è stabilito dai contratti di lavoro vigenti. I responsabili di servizio sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici degli Enti Associati previo consenso delle Amministrazioni interessate.

Al personale assunto a tempo indeterminato ed al personale assunto a tempo determinato si applica il CCNL vigente per le aziende forestali pubbliche o le altre discipline contrattuali collettive che fossero ritenute compatibili dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

Gestione finanziaria del Consorzio

Art. 21 (Quote di partecipazione)

La quota di iscrizione consortile è fissata in euro 150,00. Tale quota vale anche in assenza di proprietà fondiaria.

In caso di proprietà privata è previsto unicamente il pagamento di una quota di ammissione fissata in euro 10,00 una tantum da pagare entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda di ammissione al Consorzio.

Per le nuove iscrizioni il Consiglio di Amministrazione potrà proporre una quota di ammissione, oltre alla quota di iscrizione.

La quota fissa si giustifica per sostenere le spese vive del Consorzio.

Per operazioni dipendenti e conseguenti a specifici mandati al Consorzio da parte di una o più proprietà e/o imprese consorziate, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere a queste uno specifico adeguato apporto al Fondo Consortile.

Per le operazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli soci rispondono questi ultimi solidamente con il Fondo Consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvenza può essere ripartito, con provvedimento motivato, tra tutti in proporzione delle quote.

L'eventuale responsabilità solidale che dovesse derivare a un gruppo di soci mandanti del Consorzio in specifiche operazioni dovrà essere determinata, con accordi fra gli stessi, prima del conferimento del mandato.

I consorziati interessati dovranno fornire pro-quota le controgaranzie per le cauzioni e per le altre garanzie cui sarà tenuto il Consorzio.

Ai fini del perfetto compimento dell'oggetto consortile, i consorziati si obbligano a dare la propria assistenza in favore del Consorzio anche attraverso la prestazione pro-quota e senza vincolo di solidarietà di garanzie, controgaranzie, fidejussioni e cauzioni, per risolvere tempestivamente tutte le necessità insorgenti.

Art. 22 (Ripartizione dei proventi)

Dalle utilizzazioni boschive a macchiatico positivo, il Comune/Ente proprietario riceve il 50% dei ricavi al netto dei costi diretti sostenuti per la gestione dell'intervento. Il Consorzio trattiene il restante 50% e lo impiega, in ordine di priorità, per coprire i costi:

- i. di mantenimento della struttura consortile eccedenti il valore già coperto dalle quote di partecipazione;
- ii. dei servizi di consulenza ordinari forniti gratuitamente ai Comuni/Enti soci;
- iii. la manutenzione ordinaria, il miglioramento forestale ed eventuali interventi straordinari di manutenzione del territorio sui terreni dei Comuni/Enti soci.

Nel caso della proprietà privata, il Consorzio riconosce al proprietario la totalità dei ricavi al netto dei costi diretti sostenuti per la gestione dell'intervento.

Art. 23 (Fondo consortile)

Il Fondo Consortile è costituito dalle somme che vengono sottoscritte da tutte le consorziate in sede di atto costitutivo o all'atto di ammissione e dai contributi ad esso devoluti da chiunque.

Le consorziate ammesse successivamente alla costituzione dovranno sottoscrivere la quota che verrà determinata dall'Assemblea che accoglierà la loro domanda di ammissione.

Il fondo potrà essere accresciuto in ogni momento con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Per le attività compiute dal Consorzio in nome e per conto dei singoli consorziati, le entrate e le uscite saranno ripartite tra i singoli consorziati stessi. Nel caso in cui l'attività svolta comporti una maggiore entrata da parte dei consorziati, una percentuale dei ricavi verrà depositata nel fondo consortile. Tale percentuale sarà stabilita volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi della L. 10 maggio 1976 n° 377 la responsabilità dei soci è limitata al patrimonio consortile.

Per le attività svolte dal Consorzio in nome e per conto proprio le entrate e le uscite sono ripartite tra i soci in ragione delle rispettive quote di iscrizione al fondo consortile; per i consorziati non proprietari le quote verranno decise dall'Assemblea.

Art. 24 (Fondo Consortile speciale)

Il Fondo Consortile speciale è utilizzato per effettuare interventi urgenti e straordinari secondo le priorità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in base al programma annuale di intervento; il consorziato interessato dall'intervento può in ogni caso contribuire per la realizzazione del lavoro sul proprio territorio.

Gli importi versati nel Fondo Consortile speciale sono così definiti:

- nel caso in cui il socio proprietario dia incarico al Consorzio per la stima di un lotto boschivo, il 5% dell'importo di stima del lotto è versato nel Fondo Consortile speciale; il pagamento della percentuale da destinare al Fondo Consortile speciale è vincolato al buon esito della vendita del lotto stimato;
- nel caso in cui il Consorzio conferisca al socio imprenditore un incarico di lavoro, il Consiglio di Amministrazione chiederà al socio imprenditore un contributo da versare nel Fondo Consortile speciale, come specificato all'Art 9 del presente Regolamento.

Art. 25 (Finanziamenti del Consorzio)

Le spese per la gestione del Consorzio sono totalmente supportate dai consorziati salvo specifici contributi da parte dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici o privati.

Il contributo ordinario per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio dovrà essere corrisposto da ogni consorziato entro il mese di marzo dell'anno di riferimento.

Art. 26 (Progetti, bilanci e gestione finanziaria)

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Art. 27 (Contratti, convenzioni, tariffe per incarichi professionali)

Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad Enti locali non aderenti e ad altri soggetti pubblici e privati la propria attività sulla base di specifici e dettagliati preventivi.

Per la definizione delle tariffe da applicare agli incarichi professionali affidati al Consorzio si farà riferimento al tariffario degli Ordini professionali. Per gli incarichi affidati da consorziati a tali tariffe verrà apportata una riduzione del 20%.

Le modalità per la stipulazione delle convenzioni sono curate dal direttore tecnico.

Le convenzioni saranno comunque sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII

Modifiche del Regolamento, disposizioni finali

CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE

Via Provinciale, 10 – 10039 Val di Chy (TO) sede legale Via Carpineto, 1– 10080 Vidracco (TO) sede operativa

fax 0124 570 212 cell. 347 0870908 e-mail: info@consorzioforestalecanavese.com

Codice fiscale 93028710015 – partita IVA 08711470016

Art. 28 (Modifiche del Regolamento)

Le modifiche al presente Regolamento sono apportate con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta. Prima di procedere all'approvazione definitiva, le proposte di modifica sono inviate ai consorziati per l'espressione del proprio parere, in un termine di 20 giorni.

Art. 29 (Disposizioni finali)

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi consortili.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme statali, regionali e del codice civile vigente in materia.